

Gianni Penzo Doria

# Le firme elettroniche dopo eIDAS

Regolamento UE 910/2014

Salerno, 4 ottobre 2019



# Qualche concetto preliminare

- Profili giuridici e diplomatici
- Integrità
- Immodificabilità
- Autenticità
- Valore giuridico probatorio vs Apprezzamento



# Francesco Carnelutti e l'opus



F. Carnelutti, Studi sulle sottoscrizioni, Riv. Dir.  
1929, pp. 511 - 543. Jc

## STUDI SULLA SOTTOSCRIZIONE

---

### I. — Prova della paternità del documento.


1. Parto dalla premessa che il documento è sempre opera dell'uomo; onde non vi sono documenti naturali (1).

# Oltre 20 anni fa la scaturigine

Legge 15 marzo 1997, n. 59

art. 15

2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.



# Le firme elettroniche in Italia (1997-2010)



# Documento informatico e firma nel 1997

## DPR 513/1997

- Firma digitale

# DPR 10 novembre 1997, n. 513

art. 1, comma 1, lett. b)

**firma digitale**, il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici



# Documento informatico e firme nel 1999

## DPR 513/1997

- Firma digitale

## Dir. 1999/93/CE

- Firma elettronica
- Firma elettronica avanzata

# Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 13 dicembre 1999, n. 1999/93/CE

## art. 2

**firma elettronica**, dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici ed utilizzata come metodo di autenticazione;

**firma elettronica avanzata**, una firma elettronica che soddisfi i seguenti requisiti:

- a) essere connessa in maniera unica al firmatario;
- b) essere idonea ad identificare il firmatario;
- c) essere creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare il proprio controllo esclusivo;
- d) essere collegata ai dati cui si riferisce in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di detti dati;

# Documento informatico e firme nel 2002

## DPR 513/1997

- Firma digitale

## Dir. 1999/93/CE

- Firma elettronica
- Firma elettronica avanzata

## D.Lgs. 10/2002

- Firma elettronica
- Firma elettronica avanzata

# D.Lgs. 10 gennaio 2002, n. 10

art. 2, comma 1, lett. a) e g)

**firma elettronica**, l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;

**firma elettronica avanzata**, la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati

# Differenze tra il 1999 e il 2002

Firma elettronica <b>1999</b>	Dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici ed utilizzata come metodo di autenticazione
Firma elettronica <b>2002</b>	L'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica
Firma elettronica avanzata <b>1999</b>	Una firma elettronica che soddisfi i seguenti requisiti: a) essere connessa in maniera unica al firmatario; b) essere idonea ad identificare il firmatario; c) essere creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare il proprio controllo esclusivo; d) essere collegata ai dati cui si riferisce in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di detti dati;
Firma elettronica avanzata <b>2002</b>	La firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati

# Documento informatico e firme nel 2003

## DPR 513/1997

- Firma digitale

## Dir. 1999/93/CE

- Firma elettronica
- Firma elettronica avanzata

## D.Lgs. 10/2002

- Firma elettronica
- Firma elettronica avanzata

## DPR 137/2003

- Firma elettronica
- Firma elettronica avanzata
- Firma elettronica qualificata
- Firma digitale

**N.B. Norma di rango inferiore!**

# DPR 7 aprile 2003, n. 137

art. 1, comma 1, lett. ee) e g)  
(modifiche al 445/2000, di derivazione 513/1997)

**firma elettronica qualificata**, la firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;

**firma digitale**, un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici

# Documento informatico e firme nel 2005/2006

## DPR 513/1997

- Firma digitale

## Dir. 1999/93/CE

- Firma elettronica
- Firma elettronica avanzata

## D.Lgs. 10/2002

- Firma elettronica
- Firma elettronica avanzata

## DPR 137/2003

- Firma elettronica
- Firma elettronica avanzata
- Firma elettronica qualificata
- Firma digitale

## D.Lgs. 82/2005

- Firma elettronica
- Firma elettronica qualificata
- Firma digitale

**N.B. Modificato dal  
D.Lgs. 159/2006**



# DL.gs. 7 marzo 2005, n. 82

art. 1, comma 1, lett. q)

**firma elettronica**, l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;



**firma elettronica**, l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di **identificazione** informatica

# Definizione di “autenticazione”

**D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**

**art. 4, comma 3, lett. c**

h) “autenticazione informatica”, l’insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell’identità

# **Le firme elettroniche in Italia (2011 e 2015)**



# Documento informatico e firme

## DPR 513/1997

- Firma digitale

## Dir. 1999/93/CE

- Firma elettronica
- Firma elettronica avanzata

## D.Lgs. 10/2002

- Firma elettronica
- Firma elettronica avanzata

## DPR 137/2003

- Firma elettronica
- Firma elettronica avanzata
- Firma elettronica qualificata
- Firma digitale

## D.Lgs. 82/2005

- Firma elettronica
- Firma elettronica qualificata
- Firma digitale

## D.Lgs. 235/2010

- Firma elettronica
- Firma elettronica avanzata
- Firma elettronica qualificata
- Firma digitale


# Abundantiis abundandum



# International problem solving techniques



# Piramide della sicurezza



# Steganografia

STEGANOGRAPHIA  
*Præfata*  
ARS PER OC-  
CVLTAM SCRIPTV-  
RAM ANIMI SVI VO-  
LVNTATEM ABSENTIBVS  
*aperiendi cetera;*  
AVTHORE  
REVERENDISSIMO ET CLARISSIMO VIRO,  
IOANNE TAUTHEMIO, Abbate Spanheimensi, &  
*Atque Naturalis Aëolis præ-  
fatisimo.*

PRÆFIXA EST HVIC OPERI SVA CLAVIS, SEV  
*vel interfectio ab ipso Authore concinnata;*  
HACTENVS QVIDEM A MVLTIS MVLTIPLA DE  
*Manu, sed à pacificis viris*  
Nunc vero in quodam secretorum Philoſophico Studio Germani  
publici facta facta.  
*cum privilegio et consensu superiorum.*



DARMESTADII  
Ex Officina Typographica Balchiana Aulicæ sumptibus vero  
IOANNIS BERNEI, Bibliop. Francof.  
ANNO M. D. C. C. X. II.



# Le firme elettroniche - e i sigilli - dopo eIDAS (2016)



# Due novità importanti di eIDAS

- Firma
  - Firma elettronica per le persone fisiche
  - Sigillo elettronico per le persone giuridiche (sia pubbliche che private)
- Principio di irrilevanza della materia
  - Un insieme di dati elettronici ha sempre effetti giuridico-probatori



[www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

Il torchio che imprime sugli atti legislativi il Sigillo ufficiale di Stato. Il Grande Sigillo dello Stato porta impresso l'emblema della Repubblica con la legenda Repubblica Italiana.

L'obbligo della sua applicazione è stabilito per le leggi, i decreti e ogni altro atto da inserirsi nella Raccolta Ufficiale ed è rammentato di volta in volta nella formula di promulgazione. Il Ministro della Giustizia, in quanto Guardasigilli, cioè "guardiano del sigillo dello Stato", lo applica dopo il suo Visto.

Il sigillo, recuperato per desiderio del Ministro Castelli dai polverosi archivi del palazzo ministeriale, si trova ora nel corridoio della segreteria.



Foto di Agostino Scudieri



535

REPUBBLICA ITALIANA

Il Presidente della Repubblica

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 28 giugno 1948, n. 151, con la modificazione ad esso apportata dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie L. n. 11 della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma 1, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui è in corso il contratto per la grande stampa;

**Promulga**

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1948:

**Art. 1**

È l'emblema dello Stato, adottato dall'Assemblea Costituente con delibera del 24 gennaio 1948, il simbolo di cui è fatta a cinque raggi la bandiera italiana di cui, emanata agli atti di una nazione al mondo intero, ha due rami di ulivo e di quercia, legati da un nastro di rosso, con la stella di bianco in campo azzurro. Repubblica Italiana.

La forma dell'emblema è allegata alla tavola unita al presente decreto e firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 2

Il nuovo emblema dello Stato, adottato con questo decreto, è fatto di sei raggi della rispettiva disposizione.

Art. 3

Il nuovo emblema dello Stato, adottato con questo decreto, è fatto di sei raggi della rispettiva disposizione.

Art. 4

Il nuovo emblema dello Stato, adottato con questo decreto, è fatto di sei raggi della rispettiva disposizione.

Art. 5

Il nuovo emblema dello Stato, adottato con questo decreto, è fatto di sei raggi della rispettiva disposizione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà recato nella Gazzetta ufficiale della legge e del decreto della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

**Capitolo, addì: 5 MAG 1948**

de Nicola  
 De Michelis  
 G. Pastre


MINISTRO DEL GOVERNO  
 50 188



Decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535 che approva l'emblema dello Stato creato dall'artista Paolo Paschetto e disegno allegato

Raccolta originale delle leggi e dei decreti

# Firme e sigilli elettronici



# Firma elettronica


eIDAS, art. 3, lett. 10)

Dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare



# Firma elettronica: da identificazione a firma

IDENTIFICAZIONE



FIRMA

**Tribunale di Cuneo  
non più possibile oggi**





# Firma elettronica avanzata

eIDAS, art. 3, lett. 11)

Una firma elettronica che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 26



# Firma elettronica avanzata

eIDAS, art. 26


Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:

- a) è connessa unicamente al firmatario;
- b) è idonea a identificare il firmatario;
- c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; e
- d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.



# Firma grafometrica

Si tratta di Biometria comportamentale



# I dati biometrici

Regolamento UE 29 aprile 2016, n. 679

art. 4, punto 14

dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici



# Firma elettronica qualificata

eIDAS, art. 3, lett. 12)

Una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche



# Certificato qualificato di firma elettronica

eIDAS, art. 3, lett. 15)

Un certificato di firma elettronica che è rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di cui all'allegato I



# Firma digitale

CAD, art. 1, comma 1, lett. s)

Un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici



# Firma digitale

CAD, art. 24

1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.





# Firma digitale

CAD, art. 24

3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.



# Firma digitale

CAD, art. 24

4-bis. L'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.



# Firma digitale

CAD, art. 24

4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:



## Firma digitale

CAD, art. 24 (seue 4-ter)

- a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento eIDAS ed è qualificato in uno Stato membro;
- b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo regolamento;
- c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.



## Caso pratico di un cittadino

Posso acquisire la firma su carta, scansirla e poi firmare il documento in ambiente digitale?

No: la firma piatta non è equiparabile alla firma elettronica, serve un tablet

**IBRIDO  
CHE DANNEGGIA  
IL DIGITALE**



## Caso pratico di un cittadino


CNN 4 aprile 2014: «L'acquisizione a mezzo scanner della firma autografa apposta su carta non integra una firma elettronica e pertanto non è utilizzabile per la sottoscrizione dell'atto notarile informatico ai sensi dell'articolo 52-bis della legge 16 febbraio 1913 n. 89 (atto pubblico) e dell'art. 25 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (scrittura privata autenticata)».



# Il sigillo elettronico




# Carlo Magno





# Brunetto Latini



et ego Brunectus Caccarus Latinus noster p[ro]p[ri]o m[er]ito et  
rogat[ur] p[ro]p[ri]o e[ss]e.

**E**go semper legens filios hominum in his diebus...  
 ...  
 ...

**M**ultiplex fuit locus...  
 ...  
 ...

**E**go semper legens...  
 ...  
 ...

**E**go semper legens...  
 ...  
 ...

**E**go semper legens...  
 ...  
 ...

**E**go semper legens...  
 ...  
 ...

**E**go semper legens...  
 ...  
 ...

**E**go semper legens...  
 ...  
 ...

**E**go semper legens...  
 ...  
 ...


**E**go semper legens...  
 ...  
 ...


**E**go semper legens...  
 ...  
 ...

**E**go semper legens...  
 ...  
 ...


**E**go semper legens...  
 ...  
 ...

**E**go semper legens...  
 ...  
 ...



 Facto tamen et expresso filius dno Matthei notarii cum suis per hunc predictum  
 mater ad certum meam propria manu scripti signum meum consuetum appositum anno dno  
 1385 die 10 mensis Decembris Indictione prima et aliarum laudum  
 sui ad officium anno tamen 1385 die 10 mensis Decembris Indictione prima et aliarum laudum  
 sui ad officium anno tamen 1385 die 10 mensis Decembris Indictione prima et aliarum laudum


 In testimonium adun bono de amano notarius habitans in terra coronati glorie ad huc comitatus vedolani  
 mei propria manu scripti signum meum consuetum appositum Anno dno tunc octoberis Indictione terna  
 die martini de mensis novembri hora vespertina et aliarum laudum sui ad officium predicto die martini

in matre



# ARCHIVIO DI STATO DI PERUGIA

 RICERCA

- Home page
- L'Istituto
- Il patrimonio
- Ricerca e consultazione
- La scuola
- Sezione didattica
- Attività
- Avvisi
- Trasparenza
- Notizie

## CONTATTI

Archivio di Stato di Perugia  
piazza Giordano Bruno, 10  
06121 Perugia

Tel: 075/5724403  
075/5731549  
075/5730470

## Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica - biennio 2016 - 2018 - Elenco degli ammessi al corso

1 allegato

## L'Archivio di Stato di Perugia e gli archivi dell'Umbria

Organo periferico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,

## NOTIZIE DALL'ARCHIVIO

Scuola di Archivistica,  
Paleografia e Diplomatica.  
Inaugurazione corsi biennio  
2016-2018



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA  
- EX LABORE FRUCTUS -

ATENE0 DIPARTIMENTI STUDIARE RICERCA INNOVAZIONE INTERNATIONAL

Publicato nella  
Gazzetta  
Ufficiale il nuovo  
Statuto Unife

#UniFER

PERCORSI: Futuri studenti    Studenti iscritti    Laureati    Imprese

INFORMAZIONI PER I FORMAZIONE STUDENTI

UNIFE NEWS

UNIFE EVENTI

Unife.it

# Sigillo elettronico

eIDAS, art. 3, lett. 25)

Dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica per garantire l'origine e l'integrità di questi ultimi;



# Sigillo elettronico

Il messaggio inviato da casella di posta elettronica del Direttore di Dipartimento si intende dotata di sigillo elettronico



# Sigillo elettronico avanzato

eIDAS, art. 3, lett. 25)

Un sigillo elettronico che soddisfi i requisiti sanciti all'articolo 36;





# Sigillo elettronico avanzato

eIDAS, art. 36

Un sigillo elettronico avanzato soddisfa i seguenti requisiti:

- a) è connesso unicamente al creatore del sigillo;
- b) è idoneo a identificare il creatore del sigillo;
- c) è creato mediante dati per la creazione di un sigillo elettronico che il creatore del sigillo elettronico può, con un elevato livello di sicurezza, usare sotto il proprio controllo per creare sigilli elettronici; e
- d) è collegato ai dati cui si riferisce in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di detti dati.



# Sigillo elettronico qualificato

eIDAS, art. 3, lett. 25)

Un sigillo elettronico avanzato creato da un dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato e basato su un certificato qualificato per sigilli elettronici;



# Effetti giuridici dei sigilli elettronici

eIDAS, art. 35

1. A un sigillo elettronico non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per i sigilli elettronici qualificati.



# Effetti giuridici dei sigilli elettronici

eIDAS, art. 35

2. Un sigillo elettronico qualificato gode della presunzione di integrità dei dati e di correttezza dell'origine di quei dati a cui il sigillo elettronico qualificato è associato.



# Effetti giuridici dei sigilli elettronici

eIDAS, art. 35

3. Un sigillo elettronico qualificato basato su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuto quale sigillo elettronico qualificato in tutti gli altri Stati membri.



# Utilizzo delle firme elettroniche per le fatture



[Chi siamo](#) | [Comunicazione RGS](#) | [FAQ](#) | [Link e Contatti](#) | [Guida](#) | [Mappa](#) | [Cerca](#)

 Ministero dell'Economia e delle Finanze

 English corner

Roma, 09 ottobre 2016, ore 17.46

 RSS  Ricevi le notizie via e-mail  Ultimi documenti

Condividi    

I PIÙ CLICCATI: [Certificazione crediti](#) | [Revisione legale](#) | [Patto di stabilità](#) | [Codici IBAN](#) | [Istruzioni servizio tesoreria](#) | [Legge di stabilità](#) | [Arconet](#) | [Spending review](#) | [Conto annuale](#) | [Cedolino](#)



## Circolari

Ti trovi in: [Home](#) [Versione Italiana](#) > [Circolari](#) > [2014](#) > Circolare del 20 gennaio 2014, n. 3

### [Circolare del 20 gennaio 2014, n. 3 \(formato PDF - dimensione 209 KB\)](#)

Controllo di regolarità amministrativa e contabile su documenti informatici. Prime indicazioni operative.

- [Formato Word della Circolare del 20 gennaio 2014, n. 3 \(formato DOC - dimensione 346 KB\)](#)

 [STAMPA IL DOCUMENTO](#)

La circolare, alla luce delle disposizioni del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), fornisce prime indicazioni operative riguardo al controllo di regolarità amministrativa e contabile su documenti informatici, atteso che l'articolo 2, comma 8, del D.Lgs.30 giugno 2011, n. 123, dispone l'adeguamento dei controlli di regolarità amministrativa e contabile al processo di dematerializzazione degli atti, nel rispetto delle regole tecniche per la riproduzione e conservazione dei documenti su supporto idoneo a garantirne la conformità agli originali, secondo la vigente normativa di riferimento.

# Utilizzo delle firme elettroniche per le fatture

MEF, Circolare 20 gennaio 2014, n. 3

«Venendo meno il documento analogico, l'esito positivo del controllo non sarà più attestato dalla materiale apposizione del timbro recante il visto di regolarità amministrativa e contabile, ma attraverso l'utilizzo dell'apposita funzione disponibile sul sistema di gestione documentale»



Ragioneria  
Generale  
dello Stato



# La catena di firme elettroniche nel protocollo

Da: Bruni Giorgia (Titulus) [<mailto:titulus@uninsubria.it>]

Inviato: mercoledì 28 settembre 2016 12:24

A: Direttore Generale

Oggetto: [REDACTED] s.r.l.:Fattura Acquisto Numero FATTPA...

Il sistema di protocollo le ha assegnato il seguente documento in copia conoscenza:

N. 59810 del 20160913 (2016-UNINCLE-0059810)

Mittente [REDACTED]

Oggetto: Fattura Acquisto Numero FATTPA 21\_16 del 31/08/2016 (POSTA CERTIFICATA: Invio File 49329924)

Per visualizzare:

[https://\[REDACTED\]/application/xdocway/engine/xdocway.jsp?db=xdocwaydoc&verbo=queryplain&query=%5Bdocnrecord%5D%3D000523015-UNINCLE-49e69ffd-5db0-4eee-9e56-ab44370453ec&codammao=UNINCLE](https://[REDACTED]/application/xdocway/engine/xdocway.jsp?db=xdocwaydoc&verbo=queryplain&query=%5Bdocnrecord%5D%3D000523015-UNINCLE-49e69ffd-5db0-4eee-9e56-ab44370453ec&codammao=UNINCLE)



# La catena di firme elettroniche nel protocollo



Prot n. 59810 del 13/09/2016 (2016-UNINCLE-0059810) Annotazione | Imprimi | Nuovo RPA | Operatore | Nuovo Doc | Risposta | Storia 1 di 1

Mittente: [redacted], Piazza M [redacted] 12, [redacted] (VA) - [redacted] pec.fatturapa.it  
190152 - p.iva 02477180125

Dati doc. Sistema di Interscambio (PEC)

Oggetto Fattura Acquisto Numero FATTPA 21\_16 del 31/08/2016 (POSTA CERTIFICATA: Invio File 49329924)

Allegati 3 - IT01879020517\_bqcxm\_MT\_001.xml; IT01879020517\_bqcxm.xml.p7m; DURC\_04\_06.pdf;  
Classif. VIII/2 - Costi e uscite

**Fattura Elettronica**

Numero FATTPA 21\_16 Data 31/08/2016  
Importo Totale 1800.00 EUR

**Responsabilità**

UOR-RPA Funzione fatture elettroniche - Barbieri Giovanni ☰

CC Ufficio Formazione, sviluppo e comunicazione - Centore Simona	14/09/2016	↓	⊗	✓
Ufficio Formazione, sviluppo e comunicazione - Bruni Giorgia	14/09/2016	↓	⊗	✓
Servizio Finanza - Messina Fabio	28/09/2016	↓	⊗	✓
Direzione generale - Penzo Doria Gianni	28/09/2016	↓	⊗	✓

**Workflow Applicati**

Registrazione Fattura [id: IN00017339]

Registrazione ed invio email Archiviazione PEC - Operatore PEC 13/09/2016 - 13:42:03

**Altro** Tipologia Fattura elettronica passiva

**Annotazioni**

**Annotazioni**

Si attesta la copertura finanziaria  
Barbieri Giovanni (Ufficio Contabilità) 14/09/2016 - 11:03:54

Si conferma il pagamento della quota per adesione alle giornate di formazione su applicazione SIRIO - Gestione di diritto allo studio - Spesa da imputare sulla voce coan  
CA.04.43.18.16 UA.00.99.11 FORMAZIONE\_PERSONALE\_TETTO\_2016.  
Bruni Giorgia (Ufficio Formazione, sviluppo e comunicazione) 28/09/2016 - 12:23:16

Si liquidi  
Penzo Doria Gianni (Direzione generale) 28/09/2016 - 14:05:13

**Documenti Informatici**

File	Stato	Ultima versione
IT01879020517_bqcxm_MT_001.xml		13/09/2016 - 13:42:02
IT01879020517_bqcxm.xml.p7m		13/09/2016 - 13:42:02

- Elenco
- Inizio
- Indietro
- Avanti
- Fine
- Fascicoli
- Raccoglitori
- Nuovo
- Ripeti nuovo
- Rispondi
- Replica Doc.
- Modifica
- Annulla
- Copia in fascicolo
- Copia Collegamento
- Stampa Ricevuta
- Cerca



Analisi per tempi pagamento Fatture 2016 III Trimestre

INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

Art.9 del D.P.C.M. 22/09/2014

Terzo Trimestre ANNO 2016

Si certifica che l'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti relativo al terzo trimestre 2016, determinato ai sensi dall'art. 9 del D.P.C.M 22 settembre 2014, è pari a:

**-16 gg**

L'indicatore è definito in termini di giorni di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture ed è ottenuto dal seguente algoritmo:

$$\frac{\sum [(data\ pagamento\ fattura - data\ scadenza\ fattura) * importo\ fattura]}{\sum\ importi\ pagati}$$

$\sum$  importi pagati

L'indicatore è stato calcolato escludendo le fatture soggette a contestazioni o contenzioso, non considerando nel calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile, ai sensi della circolare MEF n. 3 del 14 gennaio 2015 "Modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89" con integrazione di quanto indicato anche dalla circolare MEF n. 22 del 22 luglio 2015 "Indicazioni e chiarimenti in merito al calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89".

Varese, 13.07.2016

Il Direttore Generale  
Dott. Gianni Penna Doria

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa Silvia Trabucchi  
Tel. +39 0332 219314 – fax +39 0332 219509 – [silvia.trabucchi@uninsubria.it](mailto:silvia.trabucchi@uninsubria.it)



**La catena  
di firme elettroniche  
nel protocollo**

# Per un veloce approfondimento...

Cookie free: nessun "biscotto" per spiare i lettori

# InterLex®

RIVISTA DI DIRITTO TECNOLOGIA INFORMAZIONE

▶ **Home** ▶ Informazioni ▶ Contatti

## InterLex Newsletter

▶ Gratis, per essere sempre aggiornato sulle novità di InterLex

▶ Privacy e sicurezza

▶ Identità digitale

▶ Diritto d'autore

▶ Informazione e comunicazione

## Liquidazione delle fatture della PA: innovare, semplificare

**Amministrazione digitale** - Gianni Penzo Doria\* - 9 gennaio 2017

Con il protocollo informatico è possibile semplificare e dematerializzare la fase della liquidazione delle fatture. Non c'è nemmeno la necessità di particolari strategie o analisi: basta applicare quello che c'è già.

<http://www.interlex.it/pa/penzodoria3.html>

# Utilizzo del sigillo elettronico (qualche esempio)

- Per tutte le certificazioni
  - Diploma supplement
- Per gli account istituzionali
  - Acquisti in rete
- Per la conservazione digitale
  - Rapporti di versamento



# Altra segnalazione...



agendadigitale.eu/documenti/sigla-visto-firma-e-sottoscrizione-differenze-ed-esempi-di-utilizzo/

Agenda **Digitale**  Cittadinanza digitale ▾ Sicurezza Informatica ▾ Sanità digitale Industry 4.0 Infrastrutture digit

## LA GUIDA

# Sigla, visto, firma e sottoscrizione: differenze ed esempi di utilizzo

Home > Documenti Digitali

Condividi questo articolo f in t e p

Cosa sono questi quattro strumenti, dove si usano e quali simmetrie è possibile descrivere tra mondo analogico e digitale. Un quadro di riferimento

23 Mar 2018

**Pietro Di Iorio**  
responsabile della Conservazione dell'Università degli Studi di Salerno

**Gianni Penzo Doria**  
Direttore Generale, Università degli Studi dell'Insubria

<https://www.agendadigitale.eu/documenti/sigla-visto-firma-e-sottoscrizione-differenze-ed-esempi-di-utilizzo/>


Ministero dei beni  
e delle attività culturali e del turismo  
Divisione generale per gli archivi

Consorzio Interuniversitario  
nella formazione  
COINFO

## Massimario di selezione

dei documenti inerenti  
al fascicolo di studente universitario

EUT



# Commenti

- Attias: ma quanti siete? 81-. Sì, ma da dove venite?  
Un fiorino
- SSTUD: Studente decaduto, si riscriva
- Anonimo: Ma sembra proprio lui





**PROCEDAMUS**

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

Progetto di formazione-intervento per le università e gli enti di ricerca

[www.procedamus.it](http://www.procedamus.it)

**MIBACT**  
Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

**CINECA**

**ANDIG**

Associazione Nazionale Docenti di Informatica  
Giuridica e diritto dell'informatica

**ANORC**

**FPA**

**LineaPA**